

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

20.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 3 GIUGNO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BISI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Saluto ai Camerati combattenti	187
PRESIDENTE.	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Norme relative all'emissione di ordini di accreditamento per taluni servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1375)	187
PILERI, <i>Relatore.</i>	
Estensione della garanzia del privilegio ai finanziamenti per le spese di gestione degli ammassi ed a quelli per la selezione e prima lavorazione dei prodotti ammassati (1404)	188
ALLEGRENI, <i>Relatore.</i>	
Proroga delle agevolazioni fiscali accordate con il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veltino (1405)	189
ORSOLINI CENCELLI, <i>Relatore.</i>	
Agevolazione della concessione di mutui da parte dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano ai proprietari soggetti all'obbligo di appoderamento e maggior garanzia del rimborso all'Ente stesso delle somme anticipate ai proprietari o spese per loro conto: (1406)	190
POTTINO DI CAPUANO, <i>Relatore.</i>	

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali Feroldi Antonisi De Rosa, Pareschi e Rojatti.

Sono in congedo ordinario i Consiglieri nazionali Laghi, Lai, Muzzarini e Savini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Dà il benvenuto nella Commissione al Consigliere nazionale Venerosi Pesciolini.

Al camerata Maoli, colpito da gravissimo lutto per la morte del fratello, esprime i sentimenti di fraterno cameratismo della Commissione.

ATTI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Saluto ai Camerati combattenti.

PRESIDENTE rivolge un cordiale saluto ai Camerati smobilitati che ritornano dall'Albania, e formula fervidi voti per i camerati che si trovano ancora combattenti in Libia. (*Approvazioni*).

Discussione del disegno di legge: Norme relative all'emissione di ordini di accreditamento per taluni servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (1375)

PILERI, *Relatore*, ricorda che la legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586, contenente norme relative all'emissione di ordini di accre-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ditamento per taluni servizi del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, dà, tra l'altro, facoltà fino al 30 giugno 1941-XIX, di provvedere mediante ordini di accreditamento al pagamento delle spese relative a missioni compiute dal personale degli uffici ed organi periferici del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, nonché del Genio Civile per i servizi della bonifica integrale.

La stessa legge, al secondo e terzo comma dell'articolo unico, dà facoltà allo stesso Ministero di provvedere mediante ordini di accreditamento al pagamento delle indennità di missione e di stipendio al personale provinciale addetto al servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale in periodo di guerra, istituito col Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII n. 2222, nonché ai pagamenti in conto di forniture fatte per le esigenze di tale servizio.

I motivi che determinarono questo provvedimento di legge, furono ampiamente illustrati nella relazione ministeriale e in quella che l'oratore espose alla medesima Commissione come relatore. La legge 18 novembre 1923-II, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, stabilisce che i pagamenti debbono normalmente effettuarsi mediante mandati diretti, e solo eccezionalmente e in casi di assoluta impossibilità mediante ordini di accreditamento. Ma l'amministrazione centrale del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, a causa di inadeguata attrezzatura al centro, aveva dovuto per le accresciute esigenze dei servizi, specialmente in periodo di guerra, ricorrere con frequenza al pagamento mediante ordini di accreditamento delle spese occorrenti per il personale degli uffici periferici e specialmente di quelle per le missioni compiute dal personale. La Corte dei conti si era, però, rifiutata a dare corso a tali ordini di accreditamento; e quindi era stato necessario emanare uno speciale provvedimento di legge per dar carattere di regolarità al sistema seguito.

I motivi che consigliarono l'adozione del provvedimento di legge anzidetto, permangono tuttora. Infatti lo stato di guerra in cui si trova attualmente il Paese non ha consentito, come era previsto, di dare all'organizzazione centrale del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste quell'assetto che possa permettere di fronteggiare l'imponente sviluppo raggiunto dall'attività degli uffici ed organi periferici, sia per quanto riguarda le necessità sempre più in progressivo sviluppo

della bonifica integrale, sia per quanto si riferisce alle necessità dell'incremento e della disciplina della produzione agraria, sia infine per le nuove attività affidate al Ministero in ordine al servizio di approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale in periodo di guerra.

Pertanto col disegno di legge in esame si stabilisce una proroga fino al 30 giugno 1942-XX delle facoltà di cui alla legge anzidetta, che erano limitate al 30 giugno prossimo; si chiarisce, poi, al comma 2 dell'articolo unico, che le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586 continueranno ad avere effetto fino alla soppressione della Direzione Generale dell'Alimentazione prevista dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1096; ed al terzo comma si dispone che la proroga debba avere effetto anche per il servizio dell'approvvigionamento del carbone vegetale, di cui al terzo comma dell'articolo 13 del Regio decreto legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, il quale estende a tale servizio le norme contenute nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586.

Per le predette considerazioni ritiene che il disegno di legge in esame debba essere approvato.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Estensione della garanzia del privilegio ai finanziamenti per le spese di gestione degli ammassi ed a quelli per la selezione e prima lavorazione dei prodotti ammassati. (1494)

ALLEGRENI, *Relatore*, rileva che dalla relazione che accompagna il disegno di legge in esame risultano così opportune le finalità di esso che viene fatto di chiedersi come mai il provvedimento non sia stato preso in precedenza.

Sta di fatto che gli enti ammassatori che funzionano nelle provincie, quando debbono pagare il prodotto ai conferenti, aprono dei conti di credito verso l'istituto finanziatore; quando viceversa vendono il prodotto, incassano dall'acquirente il corrispettivo del valore del prodotto, oltre alla quota stabilita dalla legge che dispone l'ammasso, per le spese dell'ammasso medesimo. Ora gli istituti finanziari non consentivano agli enti am-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

massatori predetti di disporre di alcuna somma per il pagamento delle spese di ammasso, fino a che non fossero stati completamente coperti gli anticipi fatti dall'istituto. Ne conseguiva che gli enti, per poter pagare le spese, dovevano aprire dei conti correnti, il più delle volte cambiari, con un onere di interessi superiori alla misura minima del 0.50 in più del tasso che si praticava per i finanziamenti, e che talora giungeva all'1 e anche all'1,50 per cento, gravando così la gestione.

Il disegno di legge in esame mira a consentire agli enti ammassatori di poter fare questi finanziamenti servendosi delle somme riscosse in più di quello che è il valore del prodotto, snellendo l'amministrazione e diminuendo gli oneri dell'ammasso.

Il disegno di legge stabilisce poi anche le forme di garanzia degli istituti per queste anticipazioni, con un privilegio che vale subito dopo quello già concesso per il credito agrario.

Ricorda che gl'inconvenienti sopra lamentati non si verificavano che in misura molto più modesta quando, in passato, gli enti ammassatori potevano scegliere direttamente gli istituti di credito finanziatori nelle singole provincie, ma che di recente questo non è stato più possibile, per accordi intervenuti al centro, che imponevano, per ogni provincia, gli istituti di credito e per ciascuno la percentuale di finanziamento. Si rimediò, allora, con un'intesa tra le organizzazioni degli agricoltori e l'Ispettorato del credito, approvata dal Ministero dell'agricoltura, con la quale si stabiliva sostanzialmente quanto è oggetto del disegno di legge oggi in esame.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni fiscali accordate con il Regio decreto-legge 5 settembre 1938 anno XVI, n. 1503, per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno. (1405)

ORSOLINI CENCELLI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame riguarda la sistemazione delle colonie perpetue la cui affrancazione fu stabilita con una legge del 1939; e ricorda che la Commissione legislativa dell'agricoltura in una sua riunione

dell'ottobre 1939 esaminò un disegno di legge presentato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, e per il quale fu relatore il camerata Atti, estendente le medesime agevolazioni anche ai comuni di Lanuvio e di Genzano. Formula il voto, da trasmettere al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che anche per detti comuni, dei quali non è parola nel disegno di legge in esame, sia concessa la medesima proroga di un anno delle agevolazioni fiscali per l'affrancazione, così come si fa ora per il Veliterno.

Fa poi presente che, a causa dello stato di guerra, molto probabilmente anche la proroga per il periodo di un anno non potrà essere sufficiente, data l'assenza di numerosi interessati. Raccomanda perciò al Ministro dell'agricoltura che, qualora entro il periodo predetto non vengano realizzate tutte le affrancazioni, le agevolazioni disposte vengano ulteriormente prorogate, affinché tutti gli utenti possano beneficiarne.

Ricorda che nella predetta riunione della Commissione dell'agricoltura nell'ottobre 1939 segnalò l'opportunità che le medesime agevolazioni fossero estese anche alla zona di Cisterna (Littoria), e che il Ministro per l'agricoltura rispose che la questione doveva essere sollevata dalle organizzazioni competenti dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura. Insiste perchè dette organizzazioni, rendendosi interpreti dei voti degli agricoltori di Cisterna, sollecitino dal Ministero per l'agricoltura e le foreste il provvedimento invocato, in modo che il problema sia risolto per Cisterna così come è stato risolto per Velletri.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE assicura il Relatore che la sua raccomandazione, che è propriamente una segnalazione, sarà fatta presente al Ministro per l'agricoltura e le foreste, aggiungendo che la Commissione legislativa dell'agricoltura è pienamente consenziente.

Per quanto riguarda il problema di Cisterna, avverte che sarà portato a conoscenza dei Presidenti delle due organizzazioni interessate, non presenti alla riunione odierna, il voto del relatore, perchè il problema stesso sia finalmente risolto.

Pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Agevolazione della concessione di mutui da parte dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano ai proprietari soggetti all'obbligo di appoderamento e maggior garanzia del rimborso all'Ente stesso delle somme anticipate ai proprietari o spese per loro conto. (1406)

POTTINO DI CAPUANO, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame non ha bisogno di una particolare illustrazione, in quanto risponde a una evidente utilità e costituisce un modesto ampliamento delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge 2 gennaio 1940-XVIII sulla colonizzazione del latifondo siciliano, articolo dimostratosi in parte difettoso e che ora si intende rendere più pronto ed efficace.

In particolare, si è voluto, opportunamente, facilitare la concessione di mutui da parte dell'Ente di colonizzazione ai proprietari soggetti all'obbligo dell'appoderamento, concedendo nello stesso tempo all'Ente mutuante le dovute garanzie.

L'articolo 13 della legge 2 gennaio 1940, anno XVIII, dà diritto all'Ente di colonizzazione al privilegio legale sul fondo per il rimborso delle somme anticipate ai proprietari o spese per loro conto. Il privilegio prende posto immediatamente dopo l'imposta fondiaria e le relative sovrainposte provinciali e comunali; ma non ha effetto se l'Ente di colonizzazione non abbia provveduto a trascrivere, nei 30 giorni dalla sua data, la delibera di approvazione del piano tecnico-economico di trasformazione

dell'immobile. Detto privilegio non offre però la sufficiente tutela del diritto dell'Ente di colonizzazione nel caso che il fondo sia sottoposto ad esecuzione immobiliare od a vendita con giudizio di purgazione, potendo le relative procedure esecutive svolgersi e concludersi all'insaputa dell'Ente di colonizzazione.

Per eliminare gli inconvenienti lamentati si dà facoltà, col presente disegno di legge, all'Ente di colonizzazione di iscrivere ipoteca legale per i crediti sul fondo sottoposte alla colonizzazione, salvo restando il privilegio accordato. Viene poi stabilito che la trascrizione della delibera di approvazione del piano tecnico-economico di trasformazione, venga eseguita a nome del proprietario iscritto in catasto e che abbia il possesso del fondo in base ad un titolo debitamente trascritto, ed abbia anche efficacia, ai fini del privilegio, contro chiunque sia il proprietario al momento in cui viene eseguita la trascrizione. La maggior garanzia che in tal modo si dà all'Ente rende più facile la concessione dei mutui, riducendo al minimo la lunga e costosa istruttoria e la minuziosa documentazione, e ciò con grande vantaggio dei proprietari richiedenti il mutuo.

Conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 10.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Norme relative all'emissione di ordini di accreditamento per taluni servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (1375)

ARTICOLO UNICO.

La facoltà di provvedere, mediante ordini di accreditamento, al pagamento delle spese relative a missioni compiute dal personale degli uffici ed organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché del genio civile per i servizi della bonifica integrale, prevista dall'articolo unico, primo comma, della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586, fino al 30 giugno 1941-XIX, è prorogata fino al 30 giugno 1942-XX.

Restano ferme le disposizioni del secondo e terzo comma del detto articolo che continueranno ad aver effetto fino alla soppressione della Direzione Generale dell'Alimentazione, prevista dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1096.

La proroga di cui al precedente comma ha effetto anche per il servizio dell'approvvigionamento del carbone vegetale ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1.

Estensione della garanzia del privilegio ai finanziamenti per le spese di gestione degli ammassi ed a quelli per la selezione e prima lavorazione dei prodotti ammassati. (1404)

ARTICOLO UNICO.

Per sopperire alle spese inerenti alla gestione degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli e alla selezione e prima lavorazione di quelli, fra tali prodotti, che ne siano suscettibili, gli enti ammassatori possono ottenere anticipazioni dagli Istituti autorizzati al finanziamento degli ammassi, nella misura che sarà, annualmente, determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali anticipazioni sono privilegiate sui prodotti conferiti e sul ricavo della loro ven-

ditata, con privilegio di grado immediatamente posteriore a quello previsto dall'articolo 8, primo comma, del Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e successive modificazioni.

Proroga delle agevolazioni fiscali accordate con il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno. (1405)

ARTICOLO UNICO.

Le agevolazioni fiscali stabilite dal Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 181, si applicano anche ai contratti registrati dopo la scadenza del biennio previsto dal terzo comma dell'articolo unico del decreto-legge anzidetto e fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Agevolazione della concessione di mutui da parte dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano ai proprietari soggetti all'obbligo di appoderamento e maggior garanzia del rimborso all'Ente stesso delle somme anticipate ai proprietari o spese per loro conto. (1406)

ARTICOLO UNICO.

Al terzo comma dell'articolo 13 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sono aggiunti i seguenti altri due comma:

« La trascrizione è eseguita al nome del proprietario iscritto nel catasto, il quale abbia il possesso dell'immobile in base ad un titolo debitamente trascritto, ed ha efficacia, ai fini del privilegio di cui al comma secondo, contro chiunque sia il proprietario al momento in cui è eseguita la trascrizione.

« L'Ente di colonizzazione ha facoltà di iscrivere ipoteca legale per i crediti indicati nel predetto secondo comma, salvo restando il privilegio ivi previsto ».

